

**DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 13 LUGLIO 1999.
APERS 15.1**

DECRETO LEGISLATIVO N. 626/94 SULLA SICUREZZA, IGIENE E MEDICINA DEL LAVORO - INDIVIDUAZIONE DEFINITIVA DEL DATORE DI LAVORO, DEI DIRIGENTI, DEI PREPOSTI E DEI RESPONSABILI DELL'ATTIVITA' DIDATTICA O DI RICERCA IN LABORATORIO, ANCHE ALLA LUCE DEL RECENTE DECRETO N. 363/98.

Il Rettore ricorda al Consiglio che in data 25/7/1996, dovendosi dare attuazione al disposto del testo aggiornato del D.Lgs. 626/94, riguardante il "miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro", furono individuati in via provvisoria i soggetti cui affidare le responsabilità specifiche previste per il datore di lavoro, per i dirigenti e per i preposti ai fini della tutela dei lavoratori, degli studenti e delle altre figure equiparate (specializzandi, dottorandi, laureati frequentatori, borsisti ecc.), in attesa dell'emanazione del decreto interministeriale previsto dall'art. 1, co. 2, del testo stesso, per l'individuazione delle "particolari esigenze connesse al servizio espletato" nelle università.

In data 21/10/98 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il Decreto 5 agosto 1998, n. 363, che si attendeva e, pertanto, nonostante il regolamento in esso contenuto non modifichi di molto il dispositivo del testo aggiornato del 626/94 e sia ispirato in alcuni punti al comportamento adottato all'Università di Bologna, si ravvisa l'opportunità di recepire le novità ed adeguare l'organigramma delle figure di riferimento nel modo seguente:

A) DATORE DI LAVORO: il Decreto 363/98, art. 2, prevede che venga individuato "nel rettore o nel soggetto di vertice di ogni singola struttura o raggruppamento di strutture omogenee, qualificabile come unità produttiva, dotata di poteri di spesa o di gestione". Già il problema si era posto in fase di individuazione provvisoria e si era concluso che in un Ateneo come quello bolognese in cui le strutture sono centinaia, distribuite nel territorio e assai variegata come poteri di spesa e di gestione, è opportuno, anche per ragioni di economicità e di semplificazione, che la figura del datore di lavoro di tutte le strutture sia mantenuta nel Rettore.

B) DIRIGENTI. Per quanto riguarda la figura del dirigente si incontrano non poche difficoltà nel tentativo di adeguare a norme studiate per amministrazioni di tipo tradizionale quali sono quelle ministeriali, un'amministrazione specifica come quella universitaria, dotata di strutture didattiche, di ricerca e di servizio, variamente composte e aventi organi di direzione di diversa estrazione (docenti, personale tecnico, personale amministrativo). Lo Statuto Generale prevede infatti che l'Ateneo si articoli in strutture didattiche e di ricerca e in strutture di servizio centrali e periferiche.

Tenendo comunque presente che l'elemento comune alle strutture, che vale a definirne l'autonomia organizzativa ai fini dell'individuazione degli obblighi e delle responsabilità dei dirigenti di cui al D.Lgs. 626 - fermo restando il diverso grado in cui si esplica tale autonomia per altri fini -, è rappresentato dalla dotazione di spazi e di personale, i DIRIGENTI possono essere individuati nel modo seguente:

a) In ciascuna struttura didattica:

- Per le Presidenze di Facoltà, nel Preside;
- Per la Scuola Superiore di Lingue Moderne per Interpreti e Traduttori, che per quanto concerne attività e servizi è parificata ad una Facoltà, nel Direttore della Scuola;
- Per le Scuole di Specializzazione dotate di autonomia organizzativa rispetto ad altre strutture, nel Direttore;
- Per le Scuole Dirette a fini Speciali dotate di autonomia organizzativa rispetto ad altra

- struttura, nel Direttore;
- Per le Scuole Superiori, nel Direttore;
 - b) In ciascuna struttura di ricerca:
 - Per i Dipartimenti, nel Direttore;
 - Per i Centri Interdipartimentali di ricerca, nel Direttore;
 - Per le Unità Complesse, nel Direttore (**fino a quando, in base ad una recente modifica dello Statuto di Ateneo, non si saranno trasformate o saranno confluite in dipartimenti**);
 - Per gli Istituti non aggregati in unità complessa, nel Direttore (**fino a quando, in base ad una recente modifica dello Statuto di Ateneo, non si saranno trasformati o saranno confluiti in dipartimenti**);
 - c) In ciascuna struttura di servizio:
 - Per i Centri di Servizio, nel Direttore (rientrano attualmente in questa tipologia le seguenti strutture: Archivio e Servizio Fotografico (in corso di confluenza nell' Archivio Storico); Ce.S.I.A.; Servizio di Fisica Sanitaria; Servizio di Sicurezza, Igiene e Medicina del Lavoro; Servizio Veterinario Centralizzato per la Protezione degli Animali utilizzati a fini Sperimentali; C.I.L.T.A.; C.I.B.; C.I.T.A.M.; S.M.A.; Centro di Coordinamento della Sede di Forlì; Centro di Coordinamento della Sede di Rimini; **Centro di Gestione della Spesa di Cesena; Centro di Gestione della Spesa di Ravenna; Osservatorio Statistico**; Centro Interdipartimentale di Servizi (Biblioteca W. Bigiavi).
 - Per le Biblioteche Centralizzate, nel Direttore;
 - Per l'Azienda Agraria, nel Presidente;
 - Per le Strutture amministrative e tecniche dell'Amministrazione Centrale (rientrano attualmente in questa tipologia, tutte le strutture affidate a un Dirigente), nei rispettivi responsabili.

L'elenco sopra riportato non è esaustivo, soprattutto in considerazione delle eventuali trasformazioni e istituzioni.

E' ammesso che i **DIRIGENTI** deleghino la loro funzione quando ciò risulti necessario o opportuno per motivate ragioni (distanza delle sedi, specificità dell'attività svolta da sottostrutture in cui si articola la struttura). **La delega deve essere accompagnata dall'attribuzione dei poteri e dei mezzi per intervenire, accettata dal delegato e comunicata al Datore di Lavoro.**

In caso di NOMINA DI NUOVO DIRIGENTE O COMUNQUE DI AVVICENDAMENTO, ai fini della sicurezza il nuovo dirigente subentra nei rapporti instaurati da chi l'ha preceduto (documento di ricognizione e valutazione del rischio e formulazione dei programmi, individuazione dei lavoratori esposti a rischio, designazione degli incaricati dell'attuazione delle misure d'emergenza e di eventuali preposti, adozione del piano d'emergenza dove necessario, formazione dei lavoratori ed equiparati, messa a disposizione dei dispositivi di protezione individuale e collettiva, ecc.), fatta salva la facoltà di disporre o segnalare diversamente per quanto di competenza.

C) I PREPOSTI sono individuati nel modo seguente:

- a. 1) In ciascuna struttura didattica:
 - Per i Corsi di studio (di laurea o di diploma) dotati di spazi e di personale proprio, nel Presidente;
 - Per le Scuole di Specializzazione non dotate di autonomia organizzativa, relativamente all'attività didattica non riferibile ai singoli docenti, nel Direttore;
 - Per le Scuole Dirette a Fini Speciali, non dotate di autonomia organizzativa relativamente all'attività didattica non riferibile ai singoli docenti, nel Direttore;
 - **Per i corsi di perfezionamento, per i dottorati, per gli assegni di ricerca e per altre iniziative di formazione coordinate a livello di dipartimento o di facoltà, nel responsabile e, ove non individuato, nel direttore del dipartimento o nel preside.**
- b. 1) In ciascuna struttura di ricerca:

- Per le sottostrutture in cui è articolata la struttura (centri, istituti per le unità complesse, ecc.), nel Responsabile;
- c.1) In ciascuna struttura di servizio:
 - Per i Musei o Collezioni o Archivi operanti in strutture afferenti al **Sistema Museale d'Ateneo (S.M.A)** con responsabili eletti e delegati all'interno dei Dipartimenti o degli Istituti ospitanti, nei rispettivi Responsabili;
 - Per i Musei, Collezioni ed Archivi del Rettorato, nel Responsabile;
 - Per le Strutture amministrative e tecniche dell'Amministrazione Centrale che costituiscono articolazioni delle Aree, delle Strutture dirigenziali, del Controllo di Gestione, ecc., nel rispettivo Responsabile (rientrano in questa tipologia le seguenti strutture: Settori, Uffici Amministrativi distaccati dai Settori): **In futuro, non appena sarà stata attuata la riorganizzazione dell'Amministrazione Centrale, solo le analoghe sottostrutture poste sotto la responsabilità di un Dirigente.**
 - Per le Sezioni dell'Azienda Agraria, nei rispettivi Direttori;

Inoltre, assumono la veste di **PREPOSTI** tutti coloro che vengono designati per iscritto dal dirigente per questa funzione, purchè non vi siano sovrapposizioni di competenza.

D) RESPONSABILE DELLA ATTIVITA' DIDATTICA O DI RICERCA IN LABORATORIO: l'art. 2, co. 5, del Decreto 363/98, introduce questa nuova figura tipicamente universitaria (non prevista dal D.Lgs. 626/94) e stabilisce che "per responsabile dell'attività didattica o di ricerca in laboratorio si intende il soggetto che, individualmente o come coordinatore di gruppo, svolge attività didattica o di ricerca in laboratorio". L'art. 5 ne individua espressamente gli obblighi e le attribuzioni. L'art. 6 ne disciplina la competenza in materia di formazione e informazione; fra l'altro, il responsabile dell'attività didattica o di ricerca in laboratorio deve impartire a tutti coloro che accedono per la prima volta in laboratorio (ospiti, dipendenti, studenti, dottorandi, specializzandi, tirocinanti, borsisti e altri soggetti equiparati), per frequentarlo, adeguata formazione ed informazione sui rischi presenti, sulle misure di prevenzione e protezione da prendere e sui doveri da osservare (obblighi del lavoratore, dell'equiparato e di "chiunque", previsti dalle norme vigenti e dal Regolamento di Sicurezza per gli Studenti, dell'Università di Bologna, emanato con D.R. 14 maggio 1998, n. 174 e pubblicato nel B.U. del 15 giugno 1998, n. 43). L'art. 9 ne individua gli obblighi in materia di progettazione ed utilizzo di prototipi e di nuovi prodotti.

Come si vede, si tratta di un responsabile di attività al quale, si ricorda, "deve essere garantita l'utilizzazione delle strutture e degli strumenti" (Statuto Generale d'Ateneo); tuttavia, per quanto riguarda l'utilizzo dei beni immobili e mobili, dei quali il dirigente della struttura è consegnatario, il **RESPONSABILE DELLA ATTIVITA' DIDATTICA O DI RICERCA IN LABORATORIO** deve collaborare con il dirigente stesso e va tenuto presente che:

- 1) I **RESPONSABILI DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE O DI RICERCA IN LABORATORIO** non devono essere designati in quanto, come s'è detto, sono considerati tali per definizione tutti i soggetti che, individualmente o come coordinatori di gruppo, svolgono attività didattiche o di ricerca in laboratorio. Essi però debbono essere indicati in apposita segnaletica nei laboratori di cui al D.I. 363/98 ovvero comunque resi noti ai lavoratori ed equiparati.
- 2) laddove in un laboratorio o gruppo di laboratori svolga la sua attività **UN SOLO RESPONSABILE DELLA ATTIVITA' DIDATTICA O DI RICERCA IN LABORATORIO** egli stesso deve essere designato come preposto della struttura o delle strutture ai sensi del testo aggiornato del D.Lgs. 626/94;
- 3) laddove invece in un laboratorio o gruppo di laboratori svolgano la loro attività **PIU' RESPONSABILI DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE O DI RICERCA IN**

LABORATORIO, cioè esista una frequentazione varia e/o episodica di soggetti che individualmente o come coordinatori di gruppo, svolgono attività didattica o di ricerca, deve essere individuata dal dirigente la figura del preposto della struttura o delle strutture, senza nulla togliere ai singoli responsabili delle attività. Questa coesistenza con la figura del preposto che si occupa della gestione della struttura, delle attrezzature e delle apparecchiature di uso collettivo, dei lavoratori addetti alla struttura, ecc., è necessaria affinché la nuova figura introdotta dal 363/98 abbia chiare le competenze.

4) Essendo individuata nel Rettore la figura del Datore di Lavoro (e non nei soggetti di vertice di ogni singola struttura), la collaborazione e l'informazione di cui agli artt. 5, 6 e 9 del D.l. 363/98 tra il Responsabile dell'attività didattica o di ricerca in laboratorio e il Datore di Lavoro, il Servizio di Prevenzione e Protezione, il Medico Competente e ogni altra figura prevista dalla vigente normativa, avviene normalmente tramite il Dirigente della Struttura, che costituisce punto di riferimento ai sensi del D.Lgs. 626/94.

E) LAVORATORE: il Decreto 363/98, art. 2, co. 4, dispone che "oltre al personale docente, ricercatore, tecnico e amministrativo dipendente dell'università, si intende per lavoratore anche quello non organicamente strutturato e quello degli enti convenzionati, sia pubblici che privati, che svolge l'attività presso le strutture dell'università, salvo diversa determinazione convenzionalmente concordata, nonché gli studenti dei corsi universitari, i dottorandi, gli specializzandi, i tirocinanti, i borsisti ed i soggetti ad essi equiparati, quando frequentino laboratori didattici, di ricerca o di servizio e, in ragione dell'attività specificamente svolta, siano esposti a rischi individuati nel documento di valutazione".

Riguardo all'equiparato al lavoratore occorre pertanto tener presente che, per essere considerato tale, esso deve frequentare i laboratori definiti dal 363/98, co.3, e deve essere esposto a rischi individuati nel documento di valutazione dei rischi predisposto dal Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Ateneo con la collaborazione del Medico Competente e del Dirigente della Struttura.

Nell'ambito di ciascuna struttura come sopra specificato, i dirigenti, i preposti, i responsabili dell'attività didattica o di ricerca in laboratorio e gli equiparati ai lavoratori assumono gli obblighi e le responsabilità previsti dalla normativa, fatto salvo che gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione straordinaria negli edifici, necessari per assicurare la sicurezza degli edifici stessi, incombono sul Consiglio di Amministrazione e si intendono assolti dai dirigenti o preposti con la richiesta del loro adempimento (vedasi art. 90 del Reg. dell'U.S.B. e art 4, comma 12, del D. Lgs. 626/1994); l'istruzione delle pratiche (compresa la predisposizione dei decreti rettorali in caso d'urgenza) è di competenza dell'Area dell'Ufficio Tecnico. Va da sé che le figure di cui sopra (dirigenti, preposti, responsabili dell'attività didattica o di ricerca) conservano un ruolo attivo nella tutela dei lavoratori e degli equiparati e, sino a che i luoghi di lavoro non vengono adeguati, adottano misure alternative che garantiscono un livello di sicurezza equivalente.

Nella relazione riassuntiva allegata alla delibera (all. 1) sono elencate le sanzioni preventive di carattere organizzativo-comportamentale previste per ogni tipologia di figura.

Per gli spazi comuni a più strutture sono responsabili i **DIRIGENTI** assegnatari degli spazi stessi.

In caso di locazione temporanea di aule, laboratori, ecc., ogni responsabilità relativa all'utilizzo si intende in capo ai terzi conduttori.

Il Senato Accademico, riunito in data 22/6/1999, ha approvato tutto quanto proposto dal Rettore.

Il Consiglio di Amministrazione approva tutto quanto proposto dal Rettore.

La seduta ha termine alle ore 12.25

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Segretario

F.to Ines Fabbro

Copia Conforme

IL PRO RETTORE


Presidente

F.to Ettore Verondini

Addi. 16 settembre 1999

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

ORGANIGRAMMA DEI SOGGETTI DI CUI AL TESTO AGGIORNATO DEL D.LGS. 626/94 E DEL DM 363/98 E RELATIVE RELAZIONI FONDAMENTALI



- 1 - area competente per l'edilizia e relativi impianti tecnologici
- 2 - servizi consultivi per la prevenzione e protezione e la sorveglianza sanitaria
- 3 - gruppo per il controllo della sicurezza e della salute dei lavoratori
- 4 - nuovo soggetto che interloquisce, attraverso il Dirigente, con il Datore di lavoro e con gli altri soggetti